



*Prefettura - Ufficio territoriale del Governo  
di Ancona*

**PIANO PER LA PREVENZIONE DEGLI ATTI ILLEGALI E  
DI SITUAZIONI DI PERICOLO PER L'ORDINE E LA  
SICUREZZA PUBBLICA ALL'INTERNO E NELLE  
IMMEDIATE VICINANZE DEGLI ESERCIZI PUBBLICI  
DELLA PROVINCIA DI  
ANCONA**

**Soggetti sottoscrittori:**

- la Prefettura di Ancona
- i Rappresentanti delle organizzazioni dei gestori degli esercizi pubblici;
- i Comuni della provincia di Ancona

**PREMESSO CHE:**

- l'art. 21-bis del d.l. n. 113/2018, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132 stabilisce che il Prefetto, ai fini di una più efficace prevenzione di atti illegali o di situazioni di pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica all'interno e nelle immediate vicinanze degli esercizi pubblici, possa sottoscrivere appositi accordi, nel rispetto delle linee guida nazionali, con le organizzazioni maggiormente rappresentative degli esercenti per l'individuazione di specifiche misure di prevenzione, basate sulla cooperazione tra i gestori degli esercizi e le forze di polizia, cui i gestori medesimi si assoggettano, con le modalità previste dagli stessi accordi;
- con decreto ministeriale (pubblicato in G.U. il 25 gennaio 2025) sono state adottate le sopra citate linee guida nazionali, approvate d'intesa con le organizzazioni maggiormente rappresentative degli esercenti, sentita la Conferenza Unificata Stato Regioni, Città e Autonomie locali;

**DATO ATTO CHE:**



*Prefettura - Ufficio territoriale del Governo  
di Ancona*

- nell'ambito del variegato settore delle imprese dei servizi, gli esercizi pubblici rappresentano un insieme di attività economiche accomunate dal fatto che esse offrono al pubblico una serie di servizi individuati dall'art. 86 del T.U.L.P.S. e dall'art. 174 del relativo regolamento esecutivo. Si tratta di una macro-categoria che ricomprende il diversificato comparto dei locali di somministrazione di alimenti e bevande, degli stabilimenti balneari, delle strutture ricettive, ivi comprese quelle che erogano servizi para-alberghieri, e del settore delle sale pubbliche dove si tengono giochi leciti. A questi si aggiungono i locali dove vengono esercitate attività economiche miste: è il caso dei locali in cui vengono offerti ai pubblici spettacoli o trattenimenti, congiuntamente alla possibilità di fruire di servizi di ristorazione o, comunque, di somministrazione di alimenti e bevande;
- alla ampiezza ed eterogeneità della categoria corrisponde un altrettanto complesso e variegato sistema di fonti normative e regolamentari, che è il portato del riparto di competenze legislative e amministrative previsto dal Titolo V della Costituzione, nonché dei principi del decentramento amministrativo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 e al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
- i profili di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica sono affidati in via esclusiva alla legislazione dello Stato (T.U.L.P.S.) e, in tale ambito, centrale risulta la previsione di cui all'art. 100 T.U.L.P.S., che consente al Questore di disporre la sospensione e, nei casi di recidiva, la revoca del provvedimento che abilita alla conduzione dell'esercizio pubblico, allorquando esso sia stato teatro di tumulti, gravi disordini o altri pericoli per l'ordine e la sicurezza pubblica;

**CONSIDERATO CHE:**

- gli esercizi pubblici appartengono ad un settore dalle grandi potenzialità, specie nelle zone del Paese che esprimono una forte vocazione turistica ed attrae consistenti investimenti economici, alimentando il mercato del lavoro e lo sviluppo di nuove professionalità, oltre ad incidere sul benessere sociale e sui livelli di qualità della vita della comunità;



*Prefettura - Ufficio territoriale del Governo  
di Ancona*

- al contempo appaiono necessarie iniziative volte a prevenire e contrastare – anche a tutela dei fruitori e, in particolare, dei giovani – l’abuso di alcool, lo spaccio e il consumo di sostanze stupefacenti all’interno e in prossimità degli stessi locali, considerato anche che tali fenomeni possono determinare il verificarsi di episodi di violenza o vandalismo, rappresentando un fattore di potenziale rischio per la sicurezza pubblica;
- l’attuazione delle citate iniziative necessita del coinvolgimento diretto degli imprenditori del settore, attraverso modalità avanzate di collaborazione con le Autorità competenti che possano configurare forme di partenariato pubblico-privato, in cui il principio cardine del perseguimento dell’interesse pubblico possa coniugarsi con le legittime aspettative economiche dei gestori degli stessi esercizi pubblici;
- appare necessario proseguire, altresì, nelle azioni di contrasto di forme di organizzazione illegale di trattenimenti danzanti, spesso riscontrabili anche presso soggetti privi dei requisiti di legge oppure attraverso attività occasionali elusive del regime autorizzatorio previsto dalla legge, comunque realizzando forme di concorrenza sleale penalizzanti per le imprese autorizzate e inoltre da esporre i frequentatori e gli stessi operatori a rischi per la loro incolumità;

**PRESO ATTO CHE:**

- con tali disposizioni si è inteso rafforzare gli strumenti a disposizione delle Autorità competenti per innalzare il livello di prevenzione di atti illegali o delle situazioni di pericolo per l’ordine e la sicurezza pubblica all’interno e nelle immediate vicinanze degli esercizi pubblici, attraverso il coinvolgimento delle associazioni di categoria, dei gestori dei locali di pubblico trattenimento e, al contempo, valorizzare i comportamenti degli esercenti che intendono concorrere al mantenimento della legalità;
- l’adesione agli accordi di cui al citato art. 21-bis, da concludersi in ambito provinciale sulla scorta di quanto previsto dalle linee guida, e il loro puntuale e integrale rispetto da parte dei gestori degli esercizi pubblici, sono valutati dal Questore anche ai fini dell’adozione dei provvedimenti di competenza, tra i quali

8



# *Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Ancona*

quelli di cui all'art. 100 del T.U.L.P.S., determinando l'applicazione di meccanismi premiali in favore degli esercenti «virtuosi»;

- inoltre, non è da sottacersi che l'adesione al protocollo in questione implica un vantaggio reputazionale a favore dell'esercente, che vede per ciò stesso accresciuto il suo margine di affidabilità sociale;

## **DATO ATTO CHE:**

- in sede di riunione di Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica del \_\_\_\_\_, con la partecipazione dei rappresentanti locali delle associazioni stipulanti la richiamata intesa programmatica, gli stessi hanno manifestato la volontà di addivenire alla stipula del presente Protocollo d'intesa Territoriale;
- che le Organizzazioni firmatarie del presente Protocollo d'Intesa si impegnano a svolgere un'azione intesa a sensibilizzare, sollecitare e favorire il coinvolgimento attivo delle aziende associate nelle iniziative di cui al presente Protocollo d'Intesa, in collaborazione con la Prefettura e le Forze dell'Ordine, allo scopo di regolamentare sia i comportamenti dei gestori e del personale comunque impiegato nel settore del trattenimento sia degli avventori, anche attraverso una maggiore conoscenza e rispetto delle norme a tutela della sicurezza e della tranquillità pubblica;
- che il presente Protocollo sarà aperto all'adesione diretta dei gestori di esercizi pubblici i quali, con l'adesione, assumeranno gli impegni previsti dal presente Protocollo;
- che il presente Protocollo sarà aperto all'adesione dei Comuni che si impegnano a favorire sul territorio un piano di collaborazione tra le Forze di Polizia ed i Corpi di Polizia locale finalizzato a dare attuazione, nell'ambito delle specifiche competenze, alle finalità che si intendono perseguire con il presente Protocollo ed in particolare al comune obiettivo di garantire una crescente cultura della legalità, anche attraverso l'azione di contrasto di ogni forma di organizzazione illegale degli spettacoli e trattenimenti, spesso riscontrabili anche presso soggetti sedicenti *no profit*, ma comunque privi dei requisiti di legge oppure di attività occasionali elusive del regime autorizzatorio previsto dalla legge, che



# *Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Ancona*

danno luogo a forme di concorrenza sleale penalizzanti per le imprese autorizzate e peraltro tali da esporre i frequentatori e gli stessi operatori a rischi per la loro incolumità;

- che i Comuni aderenti al presente protocollo si impegnano ad implementare il circuito informativo tra la Polizia locale e le Forze di Polizia territoriali attraverso la comunicazione tempestiva delle richieste di autorizzazione delle attività di pubblico spettacolo, di intrattenimento danzante, in luogo pubblico e aperto al pubblico rientranti nel campo di applicazione del SUAP di forte richiamo di partecipanti, al fine della predisposizione degli opportuni controlli e verifiche ai fini della sicurezza e legalità anche, ove occorra, in forma congiunta;

## **LE PARTI CHE SOTTOSCRIVONO IL PRESENTE PROTOCOLLO CONVENGONO SU QUANTO SEGUE**

### **Art. 1**

*(Fonti)*

Ai fini del presente Protocollo, il “gestore di esercizi pubblici” è il soggetto giuridico che offre al pubblico i servizi individuati dall’art. 86 del T.U.L.P.S. e dall’art. 174 del relativo regolamento esecutivo e, segnatamente, trattasi, del diversificato comparto dei locali di somministrazione di alimenti e bevande, degli stabilimenti balneari, delle strutture ricettive, ivi comprese quelle che erogano servizi para-alberghieri, e del settore delle sale pubbliche dove si tengono giochi leciti.

### **Art. 2**

*(Efficacia soggettiva del Protocollo)*

L’Accordo contempla la possibilità per i titolari degli esercizi pubblici di aderire, sul modello dei contratti per adesione, ad un sistema “aperto”, accettando le condizioni ivi previste, senza possibilità di richiederne la modifica, ed è aperto all’adesione di tutti gli operatori economici dei pubblici esercizi.

La sottoscrizione, da parte di associazioni di categoria, del presente Protocollo è su base volontaria. Altresì, nessun obbligo di adesione è a carico del singolo esercente



## *Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Ancona*

in ordine all'accordo siglato dall'ente di appartenenza, per cui la mancata adesione non implicherà alcuna conseguenza.

Le Organizzazioni di categoria che aderiscono al Protocollo si impegnano a sensibilizzare, informare e stimolare un'ampia collaborazione e partecipazione alla realizzazione degli impegni indicati negli articoli del presente Protocollo da parte degli operatori del settore.

Al riguardo, si precisa che possono aderire alle intese collaborative in questione esclusivamente i titolari delle autorizzazioni e degli altri atti abilitanti alla conduzione degli esercizi pubblici, i quali:

- a) non siano destinatari di misure di prevenzione, personali o patrimoniali, indipendentemente dal fatto che il Giudice abbia concesso o meno il beneficio di cui all'art. 67, comma 5, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;
- b) non siano sottoposti al procedimento per l'applicazione di una misura di prevenzione, personale o patrimoniale, di cui al citato decreto legislativo n. 159/2011;
- c) non risultino destinatari di un provvedimento in vigore che dispone il divieto di accesso agli esercizi pubblici di cui agli articoli 13 e 13-bis del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48;
- d) non siano stati destinatari, in qualità di titolari della licenza o dell'atto abilitante alla conduzione di un esercizio pubblico, di provvedimenti di cui all'art. 100 T.U.L.P.S. nei trentasei mesi antecedenti alla data della stipula del protocollo di livello provinciale;
- e) non siano destinatari di un provvedimento cautelare di chiusura dell'esercizio pubblico, disposto ai sensi dell'art. 79, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, per aver consentito che il locale sia adibito a luogo di convegno di persone che ivi si danno all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope;
- f) non siano stati destinatari di provvedimenti di sospensione o revoca delle licenze o degli altri atti abilitanti alla gestione di un esercizio pubblico, adottati a seguito di richiesta formulata dal Prefetto per motivi di ordine e sicurezza pubblica, ai sensi dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, ovvero ai sensi dell'art. 17, comma 4, della legge 26 maggio 2001, n. 128, per finalità



# *Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Ancona*

di prevenzione dei delitti di ricettazione, riciclaggio o reimpiego dei beni di provenienza illecita o di delitti concernenti armi o esplosivi.

## **Art. 3**

*(Comunicazione alle Forze di Polizia dei nominativi degli associati)*

Le Organizzazioni aderenti, entro trenta giorni dalla data della sottoscrizione del Protocollo, trasmetteranno alla Questura ed al Comando Provinciale dei Carabinieri, l'elenco completo degli associati dai quali hanno ricevuto il mandato rappresentativo di cui all'art. 2.

L'elenco, che deve contenere le generalità complete degli intestatari delle licenze di pubblica sicurezza unitamente ai dati relativi alla ubicazione e alla denominazione dei locali cui le licenze si riferiscono, è trasmesso per conoscenza anche alla Prefettura.

In caso di adesioni raccolte in un momento successivo, l'elenco dovrà essere integrato con la comunicazione delle generalità e delle altre informazioni di cui al precedente comma, riferite ai nuovi aderenti.

## **Art.4**

*(Attività di informazione, sensibilizzazione e collaborazione svolta dalle Organizzazioni aderenti)*

Le Organizzazioni di categoria firmatarie del presente Protocollo si impegnano in modo particolare a:

- svolgere un'intensa e costante opera di sensibilizzazione e sollecitazione verso i Gestori associati affinché aderiscano nel maggior numero possibile al Protocollo nonché stimolare un'ampia partecipazione da parte degli operatori del settore;
- Sensibilizzare, informare e sollecitare la collaborazione da parte dei gestori dei locali e degli operatori loro rispettivamente associati, anche attraverso incontri e convegni formativi e divulgativi all'uopo periodicamente organizzati;
- Collaborare con i gestori dei locali e con i soggetti pubblici competenti all'organizzazione di corsi di formazione specifica per una maggiore professionalizzazione del personale addetto all'attività di somministrazione di bevande alcoliche, anche al fine di concorrere alla prevenzione dell'abuso di tali



## *Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Ancona*

bevande; per la creazione di un ambiente sicuro, invero, si impegnano a porre in essere concrete iniziative principalmente attraverso la selezione e la formazione di tutto il personale impiegato, non solo di quello addetto a controllare l'afflusso del pubblico all'ingresso del locale ma anche delle altre figure che interagiscono con gli avventori, in primis, le persone adibite alla somministrazione di alimenti e bevande;

- Favorire e sostenere all'interno dei locali gestiti da loro associati, campagne informative e di sensibilizzazione rivolte alla clientela, soprattutto giovanile e comunque delle fasce sociali più deboli o fragili, organizzate d'intesa con le Forze di Polizia territoriali, contro ogni forma di violenza e per la prevenzione dell'uso di sostanze stupefacenti e psicotrope e dall'abuso di alcolici, nonché ogni altra iniziativa volta ad orientare i giovani verso forme di divertimento e stili di comportamento sani. Tali interventi, che potranno essere realizzati anche attraverso ricorso ai social media ovvero con la partecipazione di rappresentanti delle Forze di polizia, saranno funzionali a richiamare l'attenzione sulla necessità di prevenire i fenomeni criminali e, al contempo, di stimolare stili di vita e comportamenti virtuosi, contribuendo, così, a diffondere una cultura di prevenzione dell'abuso delle sostanze alcoliche;
- Favorire percorsi operativi per il rafforzamento di quei pre-requisiti che possano agevolare condizioni di maggiore sicurezza, compresa l'installazione, oltre che di impianti di video-sorveglianza, di strumenti di illuminazione esterna, anche presso gli eventuali parcheggi privati annessi ai luoghi di intrattenimento, nonché la pubblicizzazione dell'utilizzo di mezzi pubblici di trasporto;

### **Art. 5**

*(Impegni delle Organizzazioni aderenti e dei gestori di pubblici esercizi)*

Le Organizzazioni firmatarie del presente Protocollo si impegnano, altresì, a promuovere l'adesione dei propri associati che, a loro volta, si impegnano ad osservare le seguenti disposizioni:

- **Installazione/implementazione di sistemi di videosorveglianza.** Detti impianti devono essere gestiti dai titolari degli esercizi stessi tramite gli addetti



## *Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Ancona*

ai servizi di controllo, ovvero affidati a istituti di vigilanza privata, nel rispetto delle norme stabilite a tutela della riservatezza con particolare riguardo alle strutture dove vengono offerti pubblici spettacoli e trattenimenti, nonché agli esercizi che sono autorizzati ex art. 88 del T.U.L.P.S. a gestire scommesse e altri giochi leciti.

Sono esonerati:

- a) quelle attività che possono considerarsi «di vicinato» in base ai limiti dimensionali stabiliti dalle vigenti leggi regionali o, in assenza di queste ultime, dalle leggi dello Stato;
- b) gli esercizi, diversi da quelli alberghieri e simili, dove vengono svolte attività economiche di carattere para-ricettivo su una scala ridotta.

I sistemi di videosorveglianza dovranno essere installati **all'interno** ed all'esterno dell'esercizio pubblico, assicurando la possibilità di riprendere le vie di accesso e le uscite di sicurezza del locale e, ove esistenti e compatibili, devono essere collegati con le piattaforme della videosorveglianza comunale e/o comunque alle Sale/centrali Operative delle Forze di Polizia, gestiti dai titolari degli esercizi tramite i citati addetti ai servizi di controllo, per le finalità di cui al D.M. 6 ottobre 2009, ovvero affidati ad istituti di vigilanza privata, nel rispetto delle norme stabilite a tutela della riservatezza;

I gestori degli esercizi pubblici aderenti si impegnano altresì a:

- a) conservare i filmati ripresi dagli apparati di videosorveglianza per il periodo massimo consentito dalle vigenti normative in materia di tutela dei dati personali e dai discendenti indirizzi impartiti dalla competente Autorità garante;
- b) manutenere e tenere in funzione i predetti apparati, al fine di evitare soluzioni di continuità nell'acquisizione delle immagini e nella relativa messa a disposizione a favore delle Forze di polizia, allorché queste ne facciano richiesta per lo svolgimento dei compiti istituzionali;

➤ **Adeguata illuminazione.** È necessario che i gestori garantiscano un'adeguata illuminazione delle aree in cui l'attività economica viene esercitata, anche in aggiunta all'illuminazione pubblica assicurata nelle aree immediatamente

9



# *Prov. Ufficio territoriale del Governo di Ancona*

pertinenti al locale e fermo restando quanto già oggi previsto dall'art. 185 del regio decreto n. 635/1940.

➤ **Rispetto obblighi normativi.** Il gestore, con l'adesione al protocollo, assicura il rispetto delle prescrizioni normative che disciplinano ciascuna attività economica, nonché della disciplina, anche di natura fiscale, in materia di utilizzo del suolo pubblico; in particolare, dovrà assicurare, in linea con le disposizioni dell'art. 14-bis della legge 30 marzo 2001, n. 125:

- il rispetto delle previsioni di legge sulla somministrazione e il consumo sul posto di alcolici nella fascia oraria dalle ore 24,00 alle ore 7,00, atteso che la stessa può avvenire solo negli esercizi pubblici autorizzati ai sensi dell'art. 86 del T.U.L.P.S. e, comunque, esclusivamente all'interno dei locali dell'esercizio e delle relative pertinenze;
- il rispetto delle ordinanze sindacali in materia di esercizi di vendita e somministrazione di alimenti e bevande;

➤ **Adozione di un “Codice di condotta” dell'avventore.** Il documento definisce le regole di comportamento da osservarsi nel locale e nelle immediate vicinanze cui il gestore si vincola. Tale documento deve essere affisso in modo ben visibile all'interno del locale e deve essere pubblicizzato anche sui siti web e/o sulle pagine social degli stessi esercizi (ove esistenti). Le misure che qualificano «l'avventore modello» sono le seguenti:

- a) impegno a non introdurre armi improprie e, laddove non vi sia un giustificato motivo, strumenti atti ad offendere, fermo restando la disciplina sulle armi;
- b) divieto di utilizzare all'interno del locale strumenti in grado di nebulizzare sostanze irritanti al *capsicum*;
- c) divieto di introdurre nel locale sostanze stupefacenti;
- d) divieto di introdurre nel locale sostanze alcoliche che non siano state somministrate all'interno del medesimo locale;
- e) impegno a non utilizzare in maniera impropria o comunque a danneggiare i dispositivi antincendi e, più in generale, gli arredi e le suppellettili presenti nel locale e nelle sue pertinenze;



*Prefettura - Ufficio territoriale del Governo  
di Ancona*

- f) obbligo a non impedire o rendere difficoltosa la fruibilità delle uscite di sicurezza;
- g) impegno a non abbandonare nelle aree di pertinenza del locale e in quelle immediatamente circostanti residui, anche in vetro, delle consumazioni, e altri rifiuti in genere;
- h) impegno a evitare comportamenti molesti o che possano disturbare la quiete pubblica.

In caso di violazione delle predette regole da parte dell'avventore, il gestore ha motivo legittimo di rifiutare la prestazione richiesta, sulla scorta di quanto previsto dall'art. 187 del regolamento di esecuzione al T.U.L.P.S..

➤ Adozione di ogni misura utile a tutela dei minori, con particolare riferimento ai divieti di somministrazione di bevande alcoliche e di accesso agli apparecchi di intrattenimento. I gestori, con l'adesione al presente protocollo, si impegnano:

- ad osservare i vigenti divieti di somministrazione di bevande alcoliche ai minori;
- ad esercitare la necessaria vigilanza onde evitare che i minori possano accedere agli apparecchi automatici da gioco oggetto dei divieti posti dall'art. 7, comma 8, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189.

Si precisa che è assolutamente necessario che i gestori osservino, inoltre, gli obblighi di identificazione dei minori mediante la richiesta di esibizione del documento di identità nonché le previsioni di cui all'art. 9-quater del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96. Al riguardo si impegnano ad applicare, anche per il tramite di un proprio dipendente, su una parte ben visibile del corpo, un timbro ad inchiostro lavabile capace di individuare l'avventore minorenne.



# *Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Ancona*

➤ **Segnalazione tempestiva alle Forze di polizia di situazioni di illegalità o di pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica.** Il gestore/esercente, con l'adesione, si impegna a segnalare tempestivamente alle Forze di polizia:

- ogni situazione che possa comportare un ingente afflusso di persone, determinato anche da iniziative di particolare richiamo;
- ogni circostanza che possa determinare turbative o riflessi negativi per l'ordine e la sicurezza pubblica.
- assicurare ogni fattiva collaborazione con le Forze di polizia, soprattutto in occasione di particolari eventi che presentano accentuati profili di rischio, ovvero in presenza di situazioni sospette o potenzialmente pericolose all'interno o nelle immediate adiacenze degli esercizi.

La capacità di gestire tali situazioni critiche e la loro tempestiva segnalazione alle Forze di polizia possono, peraltro, avere ricadute positive anche sul bene della sicurezza stradale.

## **Art. 6**

*(Altre misure riguardanti esercizi pubblici in cui si svolgono pubblici spettacoli o trattenimenti)*

Nel novero delle attività riconducibili alla macro-categoria descritta dall'art. 86 del T.U.L.P.S., specifica attenzione è rivolta agli esercizi pubblici nei quali viene autorizzato dal Comune, ai sensi degli articoli 68 e 69 del T.U.L.P.S., lo svolgimento di spettacoli o intrattenimenti.

In questi casi, gli esercenti, con l'adesione al protocollo, si impegnano presso ogni locale:

- a) ad impiegare, per lo svolgimento dei servizi di controllo, delle figure previste dall'art. 3, commi da 7 a 13, della legge 15 luglio 2009, n. 94, garantendo che l'aliquota del personale addetto ai servizi di controllo non iscritto nell'elenco di cui all'art. 3, comma 8, della cennata legge n. 94/2009, non superi il 25% del totale del personale impiegato nei servizi in argomento; si impegna altresì di impiegare il numero concordato con la locale Questura, tenuto conto della capienza di ciascun esercizio, delle sue caratteristiche logistiche e della sua abituale frequentazione;



## *Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Ancona*

b) ad individuare un «referente della sicurezza per il locale», il cui nominativo deve essere tempestivamente comunicato alla Prefettura, alla Questura **e al Comando provinciale dei Carabinieri**, che funge da privilegiato punto di contatto con le Forze di polizia, soprattutto per l'adempimento degli oneri informativi «attivi» e «passivi». Sarà cura del referente comunicare, tra l'altro:

- l'organizzazione di eventi particolari, in cui è previsto o prevedibile un rilevante afflusso di persone che può incidere sull'ordinario svolgimento dell'attività del locale;
- informare gli organi di polizia di ogni elemento informativo di rilievo ai fini della prevenzione delle turbative dell'ordine e della sicurezza pubblica e del contrasto dei reati.

Il referente dovrà essere stabilmente presente nel locale durante lo svolgimento degli intrattenimenti e spettacoli.

Gli esercenti dovranno altresì curare:

- c) la regolamentazione da parte dei gestori ed operatori del settore dell'accesso e della permanenza all'interno dei locali, precludendoli a persone pericolose per l'ordine e la sicurezza pubblica, al fine di prevenire comportamenti a rischio da parte della clientela e preservare all'interno dei locali un clima di sano divertimento; tale regolamentazione, resa nota alla clientela attraverso appositi avvisi affissi all'ingresso dei medesimi, anche con la redazione, affissione e attuazione del c.d. "regolamento d'uso della struttura" di cui all'allegato A;
- d) l'adozione delle necessarie iniziative finalizzate alla installazione/implementazione dei sistemi di video - sorveglianza;
- e) la valorizzazione e l'incentivazione del flusso informativo tra i gestori dei locali di pubblico spettacolo e trattenimento e le Forze di polizia dedicando un indirizzo PEC destinato a questa tipologia di comunicazioni (**allegato n. 1**);

I gestori - anche tramite le segnalazioni ad hoc dei referenti – agiscono, altresì, quali «sentinelle» delle situazioni di «abusivismo», tenuto conto che la messa in atto di spettacoli o eventi non autorizzati, aggirando le procedure di vigilanza, è potenzialmente pericolosa per i fruitori e, al contempo, pregiudizievole per gli imprenditori rispettosi delle regole che la subiscono come concorrenza sleale.



# *Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Ancona*

## **Art. 7**

*(Piano di collaborazione tra le Forze di polizia ed i Corpi di Polizia Locale)*

I Comuni firmatari del presente protocollo si impegnano a:

- Valorizzare, la collaborazione operosa dei gestori con i Corpi di Polizia locale, sotto la direzione e il coordinamento delle Autorità di pubblica sicurezza;
- Favorire sul territorio, altresì, un piano di collaborazione tra le Forze di Polizia ed i Corpi di Polizia Locale finalizzato a dare attuazione, nell'ambito delle specifiche competenze, alle finalità che si intendono perseguire con il presente Protocollo implementando il circuito informativo tra la Polizia Locale e le Forze di Polizia territoriali dando precise disposizioni agli Uffici competenti affinché venga data alle Forze di Polizia territoriali tempestiva comunicazione delle richieste di autorizzazione delle attività di pubblico spettacolo, di intrattenimento danzante, in luogo pubblico, aperto al pubblico, negli esercizi pubblici e strutture assimilabili e negli stabilimenti balneari, rientranti nel campo di applicazione del SUAP, di forte richiamo di partecipanti, al fine della predisposizione degli opportuni controlli e verifiche ai fini della sicurezza e del rispetto della normativa in materia;

## **Art. 8**

*(Individuazione delle “buone prassi”)*

I Gestori si impegnano ad osservare, contribuendo anche alla loro individuazione e definizione, le “buone prassi” da seguire nella gestione dei locali ed in presenza di situazioni sospette o potenzialmente pericolose all'interno o nelle immediate adiacenze degli stessi.

## **Art. 9**

*(Designazione del referente per la sicurezza)*

Ogni esercente individua e comunica alla Prefettura, alla Questura e al Comando Provinciale dei Carabinieri, per ciascun locale gestito, il nominativo di un “referente per la sicurezza” o di un suo sostituto in caso di assenza, per i contatti con le Forze di polizia.

Il referente o il sostituto debbono essere stabilmente presenti nel locale durante lo svolgimento degli intrattenimenti e spettacoli.



# *Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Ancona*

## **Art. 10**

*(Regolamentazione dell'accesso e della permanenza degli avventori nei locali)*

I Gestori si impegnano ad esporre all'ingresso dei locali, dandovi la massima visibilità, avvisi dal contenuto corrispondente all'Allegato che costituisce parte integrante del presente protocollo, sì da precludere l'accesso e la permanenza nel locale a persone pericolose per l'ordine e la sicurezza pubblica e da preservare al suo interno un clima di sano divertimento.

I controlli finalizzati al rispetto delle prescrizioni riportate negli avvisi di cui al precedente comma dovranno essere affidati, all'ingresso del locale come al suo interno, esclusivamente a personale autorizzato e formato ai sensi del D.M. Interno 6 ottobre 2009, nel numero che sarà stabilito con la Questura in sede di coordinamento tecnico, sentiti preventivamente i Gestori dei locali di intrattenimento, i quali dovranno necessariamente fornire alla suddetta Autorità tutte le informazioni che saranno loro richieste. Il numero degli addetti sarà inoltre stabilito tenuto conto della capienza di ciascun esercizio, delle sue caratteristiche logistiche, della quantità di avventori che abitualmente lo frequentano e dell'eventuale organizzazione di particolari eventi che, per la loro peculiarità, potrebbero richiamare un ingente quantità di pubblico.

Il Gestore del locale che si avvalga di personale addetto al servizio di controllo di cui al citato D.M. 06/10/2009, ove tale personale sia dipendente di istituti autorizzati a norme dell'art. 134 T.U.L.P.S. deve tenere presso il proprio locale copia di tale autorizzazione, a disposizione di eventuali controlli da parte degli Ufficiali e Agenti di Pubblica Sicurezza.

## **Art. 11**

*(Videosorveglianza nei locali)*

I Gestori che non vi abbiano già provveduto si impegnano a valutare favorevolmente la possibilità di installare, mediante presentazione di apposito progetto e, in presenza di oggettivi e persistenti elementi di rischio, a provvedere senz'altro alla installazione, entro tre mesi dalla data della stipula del Protocollo, di apparati di videosorveglianza all'interno dei locali e ai relativi ingressi, incaricando della loro gestione gli addetti ai servizi di controllo di cui all'art. 3, comma 2, del D.M. 6 ottobre 2009 e per le finalità dal medesimo D.M. previste ovvero ad istituti di vigilanza privata, nel rispetto delle norme stabilite a tutela della riservatezza.



## *Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Ancona*

### **Art. 12**

*(Formazione al primo soccorso sanitario)*

I Gestori che non vi abbiano già provveduto si impegnano a far frequentare con profitto ad almeno un addetto ai servizi di vigilanza o ad altro dipendente, entro sei mesi dalla data di sottoscrizione del presente accordo, un corso di formazione per il primo intervento sanitario presso medico abilitato, al fine di garantire in casi di emergenza un primo, seppur provvisorio, presidio per la tutela della salute dei frequentatori.

### **Art. 13**

*(Lotta all'abusivismo nel settore del trattenimento danzante e dello spettacolo)*

I Gestori e le relative Organizzazioni si impegnano a cooperare con le Forze di polizia locale, anche sul piano informativo, affinché sia implementato e reso più efficace il contrasto sul piano repressivo-sanzionario dell'organizzazione illegale di trattenimenti danzanti e di spettacoli da parte di soggetti non autorizzati o presso falsi circoli privati, compresi i casi di attività occasionali elusive del regime autorizzatorio previsto dalla legge, costituendo esse un pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica, nonché per la sicurezza dei frequentatori, ed altrettante forme di concorrenza sleale a danno degli esercizi regolari.

La Polizia locale coinvolgerà le Forze di Polizia territoriali per i profili di competenza delle stesse.

### **Art. 14**

*(Rafforzamento dei servizi di vigilanza e controllo all'esterno dei locali)*

Le Forze di polizia forniranno indicazioni ai Gestori, secondo le direttive che il Ministero dell'Interno impartirà, ai fini del rafforzamento dei servizi di vigilanza e di controllo lungo le direttrici di afflusso e di deflusso dei frequentatori, in occasione di eventi per i quali si prevedano affluenze di pubblico particolarmente significativo.

### **Art. 15**

*(Meccanismi premiali in favore degli esercenti «virtuosi»)*

L'Autorità provinciale di pubblica sicurezza, anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti di competenza in caso di eventi rilevanti in relazione all'eventuale



## *Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Ancona*

applicazione dell'art. 100 del T.U.L.P.S, per i gestori degli esercizi che aderiranno al presente Protocollo e che ne applicheranno integralmente e puntualmente tutte le previsioni, valuterà il positivo adempimento, da parte degli esercenti, a titolo esemplificativo e non esaustivo, dei seguenti oneri:

- aver provveduto all'installazione di sistemi di videosorveglianza adeguati rispetto all'attività commerciale;
- aver garantito un'adeguata illuminazione delle aree in cui l'attività economica viene esercitata nonché degli eventuali parcheggi privati annessi ai luoghi di intrattenimento;
- aver rispettato le previsioni relative alla somministrazione e al consumo sul posto di alcolici nella fascia oraria dalle ore 24,00 alle ore 7,00;
- aver regolamentato e fatto rispettare i criteri relativi all'accesso e alla permanenza all'interno dei locali e nelle immediate vicinanze, rendendoli noti alla clientela;
- aver osservato le vigenti disposizioni di legge a tutela dei minori, con particolare riferimento al divieto di somministrazione di bevande alcoliche;
- aver segnalato tempestivamente alle Forze di polizia situazioni di illegalità o di pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica ed aver garantito la massima collaborazione;
- aver incentivato l'impiego, per lo svolgimento dei servizi di controllo, delle figure previste dall'art. 3, commi da 7 a 13, della legge 15 luglio 2009, n. 94; aver individuato un «referente per la sicurezza»;
- aver favorito la formazione del personale addetto, per una maggiore professionalizzazione degli stessi operatori, con particolare riferimento a quelli impiegati nell'attività di somministrazione di bevande alcoliche, anche al fine di prevenirne l'abuso.

Sarà valutato, altresì, il rispetto delle ulteriori, seguenti previsioni:

- mettere in atto meccanismi premiali, di formale riconoscimento della sottoscrizione del protocollo di intesa e del suo integrale rispetto da parte del gestore del locale, anche ai fini dell'applicazione o meno dei provvedimenti di competenza ai sensi dell'art. 100 TULPS, sempreché la stessa gestione abbia

8



# *Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Ancona*

tempestivamente informato le Forze dell'Ordine delle situazioni a rischio nel locale e prestato ogni opportuna forma di leale e fattiva collaborazione;

- ritenere configurabile il “legittimo motivo” di cui all’art. 187 del Regolamento TULPS in tutti i casi di inosservanza o violazione da parte degli avventori delle regole di comportamento di cui alla regolamentazione indicata al presente punto b), dovendosi in tali casi ritenere consentito al gestore denegare l’accesso o allontanare dal locale i clienti contravventori;
- indicare, i referenti delle Forze di Polizia, su designazione dei rispettivi Vertici Provinciali, quali punti di contatto per il “Responsabile della sicurezza” individuato dai gestori e operatori del settore presso ogni locale – discoteca;
- sensibilizzare il rafforzamento dei servizi di vigilanza e di controllo all’interno dei locali, nelle aree circostanti e lungo le direttive di afflusso e deflusso dei frequentatori, in occasione di eventi per i quali si prevedono affluenze di pubblico particolarmente significativo;
- sensibilizzare l’intensificazione dell’attività di vigilanza, anche su segnalazione delle aziende interessate, sulle organizzazioni illegali di trattenimenti danzanti e di spettacoli da parte di soggetti non autorizzati o presso falsi circoli privati, compresi i casi di attività occasionali elusive del regime autorizzatorio previsto dalla legge ed al contrasto delle irregolarità, che di fatto producono forme di concorrenza sleale penalizzante nei confronti degli esercizi autorizzati, adottando tempestivamente ogni iniziativa consentita per sanzionarle ed inibirle.

## **Art. 16**

### *(Cabina di regia e monitoraggio)*

È istituita presso la Prefettura una Cabina di Regia, coordinata dal Prefetto, finalizzata a verificare l’attuazione del presente Protocollo, nonché ad elaborare progettualità e strategie per il pieno conseguimento degli obiettivi individuati.

Le Parti del presente Protocollo, congiuntamente si impegnano a:

- Promuovere forme di collaborazione per la definizione di strategie volte ad individuare ed inibire l’organizzazione abusiva o illegale di trattenimenti e spettacoli;



## *Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Ancona*

- Verificare, con cadenza almeno semestrale, lo stato di attuazione degli impegni assunti con il presente Protocollo d'Intesa Territoriale.  
Gli esiti delle verifiche semestrali potranno essere, altresì, esaminati e discussi in sede di Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, alla presenza dei Sindaci interessati.

### **Art. 17**

*(Nuove adesioni)*

Il Protocollo costituisce un accordo aperto all'adesione:

1. delle organizzazioni rappresentative dei Gestori diverse da quelle che lo sottoscrivono alla data odierna e dei relativi iscritti;
2. dei Gestori associati alle organizzazioni di cui al n.1, anche nel caso in cui queste non aderiscano al presente accordo;
3. dei Gestori non associati ad alcuna organizzazione;
4. dei soggetti promotori/organizzatori di concerti musicali e di altre manifestazioni temporanee di pubblico intrattenimento e spettacolo, avuto riguardo della stretta analogia intercorrente fra gli stessi ed i gestori di discoteche soprattutto sul piano degli obblighi di sicurezza che gli uni e gli altri sono tenuti ad osservare e garantire nell'organizzare e svolgere le relative attività.

### **Art. 18**

*(Durata)*

Il Protocollo ha durata triennale. Alla scadenza, le Parti potranno concordarne la proroga o il rinnovo per un uguale periodo.

Letto, confermato e sottoscritto da:

*Segue foglio di firma*

8



*Prefettura - Ufficio territoriale del Governo  
di Ancona*

**FOGLIO DI FIRMA**

PREFETTO DI ANCONA

CONFARTIGIANATO ANCONA – PESARO URBINO

COND COMMERCIO MARCHE

C.N.A.

ETC.



*Prefettura - Ufficio territoriale del Governo  
di Ancona*

**ALLEGATO**

**AVVISO ALLA CLIENTELA**

*(Regole per l'accesso e il trattenimento all'interno del locale)*

I signori Clienti nell'accedere al locale, al suo interno nonché all'uscita e all'esterno si obbligano ad osservare le seguenti regole di comportamento e a non sottrarsi ai controlli svolti conformemente al D.M. 6 ottobre 2009 da parte del personale all'uopo autorizzato.

In caso di violazione anche di una sola delle regole seguenti si riterrà configurato il "legittimo motivo" di cui all'art 187 del Regolamento di Esecuzione del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e la direzione del locale, anche tramite il personale di cui al D.M. interno 6 ottobre 2009, potrà denegare l'accesso o allontanare dal locale il trasgressore, con immediata segnalazione alle Forze dell'ordine di eventuali violazioni di rilevanza penale o amministrativa.

**A. ALL'ENTRATA**

Non è consentito:

- \* introdurre armi oggetti atti ad offendere, sostanze psicotrope e bevande alcoliche;
- \* accedere in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze psicotrope / stupefacenti o con indumenti palesemente inadatti alla tipologia del trattenimento o alla sua sicurezza;
- \* accedere a chi precedentemente ha assunto nel medesimo locale comportamenti pericolosi per la sicurezza e l'ordine pubblico, oggetto di specifica denuncia o diffida alle Forze dell'Ordine da parte della gestione del locale o del personale dei servizi di vigilanza di cui al D.M. Interno 6 ottobre 2009;
- \* sottrarsi ai controlli previsti dal D.M. Interno 6 ottobre 2009;

SV



*Prefettura - Ufficio territoriale del Governo  
di Ancona*

**B. ALL'INTERNO**

Non è consentito:

- \* essere in stato di ebbrezza e fare uso di sostanze psicotrope/stupefacenti;
- \* ai minori di anni 18 di consumare alcolici;
- \* disturbare il trattenimento assumendo atteggiamenti violenti, minacciosi, offensivi o ingiuriosi verso terzi;
- \* manomettere o ostacolare con oggetti le uscite di sicurezza e i dispositivi antincendi;
- \* disattendere le istruzioni a fini di sicurezza comunicate dalla gestione e dal personale dei servizi di vigilanza di cui al D.M. Interno 6 ottobre 2009;
- \* sottrarsi ai controlli previsti dal D.M Interno 6 ottobre 2009;

**C. ALL'USCITA E ALL'ESTERNO**

Non è consentito:

- \* disturbare il riposo dei vicini con schiamazzi e sostare nelle aree di pertinenza del locale parlando a voce alta;
- \* usare segnalazioni acustiche;
- \* diffondere musica ad alto volume, anche dalle automobili;
- \* abbandonare nelle aree di pertinenza del locale bottiglie, oggetti o altri rifiuti;
- \* sottrarsi ai controlli previsti dal D.M. Interno 6 ottobre 2009.